



VADEMECUM SULLA VIGILANZA CONTRO IL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI

APPLICAZIONE DELLA NORMA E CLASSIFICAZIONE DEL COVID-19

Il capo X del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 "Esposizione ad agenti biologici", si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 266)

Il Covid-19 deve essere classificato quale agente biologico del gruppo 4 (un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche) (art. 268 comma 1 lettera d)

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il datore di lavoro autorizzato all'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 (ovvero, per estensione, ad operare in eventuale presenza di questo) deve comunicare (art. 269) all'organo di vigilanza competente il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare, nonché l'integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale contenente:

- a) le fasi del procedimento lavorativo;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi;
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Il rappresentante per la sicurezza ha accesso a queste informazioni (sempre articolo 269)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In pratica, dunque e come è ovvio che sia, prima di poter intraprendere una qualunque attività lavorativa comportante il rischio di esposizione ad un agente biologico, ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi che vada ad integrare il DVR aziendale, consultando preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Nella valutazione il datore di lavoro deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione dell'agente biologico (gruppo 4)
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta con gli effetti di un eventuale contaminazione (evidente nel caso il ruolo che ricade sul medico competente);
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio. (art. 271)

MISURE CHE DEVONO ESSERE COMUNQUE ADOTTATE

In questa situazione di constatato rischio di esposizione ad agente biologico, il datore di lavoro deve:

- a) limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio;
- b) progettare, ovvero ridisegnare adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza, in maniera da proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale;
- c) adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- d) adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- e) usare il segnale di rischio biologico ed altri segnali di avvertimento appropriati;
- f) definire le procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- g) predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi (art. 272).

MISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Nei processi industriali (art. 276) il datore di lavoro deve adottare misure scelte opportunamente tra quelle indicate nell'allegato 48° del decreto, (tra le quali e a mero titolo di esempio tra quelle meno complicate da adottare, si richiamano le seguenti:

- Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico;
- E' ammesso solo il personale addetto in ogni singolo locale / reparto
- Il personale deve indossare tute di protezione (cambio completo)
- Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale
- Il personale deve fare una doccia prima di uscire
- La zona controllata (in questo caso l'ambiente di lavoro) deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica)

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, informazioni ed istruzioni nonché formarli, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti al Covid-19;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Questo deve avvenire prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione

Nel luogo di lavoro devono essere apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di incidente. (art. 278)

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro, su parere del medico competente, deve adottare misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali anche l'allontanamento temporaneo del lavoratore. (art. 279).

PRESCRIZIONI LEGATE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quanto precede è, tutto, assolutamente pertinente e deve essere oggetto di un'eventuale vigilanza volta a garantire la sicurezza e l'igiene di lavoro in questa fase pandemica.

Peraltro, nell'attuale situazione legata alla pandemia da Covid 19 ci si trova in particolare nel caso previsto dall'articolo 271 comma 4 del decreto legislativo 81/2008 che recita: "Nelle attività, ..., che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui ..., qualora i risultati della valutazione dimostrino che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

Ovvero solo nel caso la valutazione del rischio lo dimostri, non sarebbero necessarie le misure (e solo queste) che seguono.

- a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori devono avere in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, inoltre occorre far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;
- e) nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Coordinamento Nazionale Lavoro INL ANPAL